

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

il titolo sia riveduto dalla Commissione e coordinato alle disposizioni del Codice comune, relative alle contravvenzioni, ed alle disposizioni del capitolo del Codice della marina mercantile relative alle contravvenzioni ai regolamenti della pesca.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non accetto la proposta dell'onorevole Pierantoni. Forse egli e l'onorevole Lovito non si sono resi sufficiente ragione del significato di quella proposta. È un modo nuovo di battaglia.

Abbiamo un titolo, il quale, dice l'onorevole Pierantoni, comprende un sistema di pene che non dovrebbe accogliere; si dovrebbe andare al diritto comune. Un minuto secondo dopo abbandona questo concetto e discute il merito.

Si sarebbe potuto fermare al primo concetto; e se egli mi avesse potuto provare che a tutti i divieti sanciti dagli articoli antecedenti, che egli non ha reietti, si trovi sanzione penale nel diritto comune, io gli avrei dato ragione.

Ma il concetto di combattere tutto il titolo terzo non fece buona fortuna, ed egli, l'onorevole Pierantoni scese senz'altro all'esame speciale del primo articolo. E che trova in questo articolo? Trova esagerazione di pene.

Dugento cinquanta lire, che sarebbero il *maximum* della pena da applicarsi soltanto alle più nocive contravvenzioni, sono cosa enorme. Ma c'è un ministro il quale dichiara che per questa parte si sarebbe quasi rimesso alla Camera; e tuttavia, perchè su quel punto il ministro aveva lasciato tal quale il progetto votato, mesi fa, da questa stessa Camera, c'è un deputato che fa grave accusa a quel ministro, che tanta e così indegna parte dell'articolo del precedente progetto non corresse prima di ripresentarlo alla Camera!

Sventuratamente l'onorevole Pierantoni e l'onorevole Lovito, presenti od assenti dalla Camera, facevano parte di quella Camera che votava il primo progetto.

LOVITO. È una ragione storta.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi permetta onorevole Lovito, è una ragione storta, egli ha detto, ed io devo rispondergli per provare che è ragione diritta, e voglio sperare che non mi torrà il dovere della difesa.

Ho fatto appello più volte al fatto della votazione del mese di marzo per la semplice ragione che la legge, come fu votata, lo fu, in massima parte, per opera della Sinistra d'allora; non fu la burocrazia, onorevole Lovito, non fu nemmeno il Ministero che cadde il 18 marzo, è stata la Commissione di cui sei, compreso il relatore, di pura Sinistra, sono membri tuttavia di questa Camera, e

probabilmente alcuni sono qui presenti; è stata la Commissione, dico, che formulò l'ultimo progetto, presentò la relazione, la sostenne, e, aiutata dalla Sinistra, le assicurò il voto.

Dunque io non potevo pronunciarmi *ab irato* contro un progetto di legge che, 24 ore prima dell'avvenimento mio al potere, era stato accolto dalla stessa Camera, dove ci fu una maggioranza composta di miei amici, la quale l'aveva accettato.

Forse, se invece di me fosse stato a questo posto l'onorevole Lovito, non si sarebbe limitato a non portarlo al Senato, con grave dispiacere, come io mi seppi, dei miei amici che l'avevano propugnato, non si sarebbe limitato ad affrontare gli strali della parte di destra che me ne faceva rimprovero; forse non si sarebbe limitato a resistere a qualche autorevole collega del Gabinetto che instava perchè lo presentassi al Senato; forse non si sarebbe ristretto ad eliminare dal progetto votato la parte che io, non liberale abbastanza, soppressi, e non fu poca nè lieve; forse egli si sarebbe dimesso, se non gli si fosse permesso di rifare *ex novo* il progetto di legge, e per poterlo così rifare avrebbe inventato inchieste, ricerche di fatti o di materiali, ovvero avrebbe avuto il coraggio di dire: si aboliscano i regolamenti e tutte le leggi esistenti, ci sia potestà assoluta di pescare, non curandosi dei mali che derivano dall'uso della dinamite e dei veleni.

Se egli avesse avuto tanto coraggio, io troverei logico, ed anche virtuoso, non dirò il suo principio, che non ve ne sarebbe stato, ma il suo sistema. Ma dal suo discorso pieno di amichevoli invettive (*Harrità*) io non ho potuto raccapezzare niente di concreto da cui potesse emergere la colpa di chi, riformando il progetto nella massima parte dei suoi articoli e precisamente nei più gravi, nei più decisivi, si è affrettato a ripresentare alla Camera, colle sole varianti necessarie, un'opera che era uscita dalle mani di lei.

Ma che cosa resta dei molti attacchi contro il titolo terzo? Resta che le pene si dicono esorbitanti. Ma si è invocata qualche pena corporale? L'esorbitanza in che consiste? Nel sancire delle multe! Anzi nemmeno multe, poichè i valenti giuristi di scienza legale e penale hanno dovuto notare che qui si parla di pene pecuniarie estensibili a 250 lire.

Ora, siccome nell'applicazione la pena pecuniaria resterà sovente assai al di qua del limite estremo delle 250 lire, non si tratterà, nella massima parte dei casi, che di condanna all'ammenda, e perciò di semplici contravvenzioni di polizia.

Ma, quando un ministro si affretta a dichiarare che è pure disposto a ridurre alquanto lo stesso